

REGOLAMENTO (CEE) N. 1989/72 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1972

che modifica il regolamento (CEE) n. 1899/72 relativo a disposizioni particolari per quanto riguarda la denaturazione del grano tenero del raccolto 1972

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 796/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento n. 172/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle norme generali che disciplinano la denaturazione del grano e della segala da panificazione ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2096/68 ⁽⁴⁾, ha previsto all'articolo 3 che i cereali da denaturare devono rispondere a condizioni qualitative e quantitative minime da determinare; che l'articolo 4 consente di modificare il premio di denaturazione durante la campagna in caso di minaccia di perturbazione sul mercato comunitario dei cereali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1403/69 della Commissione, del 18 luglio 1969, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni concernenti la denaturazione del frumento tenero e della segala da panificazione ⁽⁵⁾, ha determinato le condizioni qualitative alle quali devono corrispondere i cereali da denaturare;

considerando che le sfavorevoli condizioni atmosferiche durante l'estate 1972 hanno provocato l'arrivo sul mercato di una quantità considerevole di frumento tenero con un tenore elevato di umidità, con un peso specifico particolarmente debole e contenente una percentuale anormale di chicchi germinati; che il regolamento (CEE) n. 1899/72, del 2 settembre 1972 ⁽⁶⁾, prevede per questo frumento da denaturare delle norme di qualità differenti da quelle riprese, in particolare, all'articolo 2, lettere a), c) e d), del regolamento (CEE) n. 1403/69;

considerando che la misura di alleggerimento delle norme di qualità relative ai chicchi germinati come è fissata all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1899/72 risulta insufficiente a causa dell'incidenza, più sensibile del previsto, delle condizioni climatiche sulla qualità del raccolto di frumento tenero in certe regioni della Comunità, in particolare nella Repubblica federale di Germania; che è quindi opportuno autorizzare gli organismi di intervento ad accettare, per le operazioni di denaturazione, del frumento tenero contenente una percentuale in chicchi germinati superiore a quella prevista dal regolamento (CEE) n. 1899/72;

considerando che il Comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1899/72 è sostituito dal testo seguente:

« In deroga all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1403/69, gli organismi d'intervento possono ammettere, per le operazioni di denaturazione, del frumento tenero del raccolto 1972, oggetto di un premio di denaturazione, contenente una percentuale di chicchi germinati, di altri cereali ed impurità diverse fino al 17 %, di cui, al massimo, 15 % in chicchi germinati, 3 % in altri cereali e 3 % in impurità diverse. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSCHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2602/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 308 del 23. 12. 1968, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 180 del 22. 7. 1969, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 2. 9. 1972, pag. 11.